



Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE APPROVATO CON DELIBERA C.P. N. 20 DEL 30/03/2009

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **12:20** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Presente
FEDUZI EMANUELE	Assente
LAVANNA OMAR	Presente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Assente
ROSSI ENRICO	Assente
TOCCACELI GIACOMO	Assente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Massi Barbara, Mencoboni Margherita, Zenobi Mirco.

(In precedenza è entrato il Consigliere Sig. Feduzi Emanuele.

Sono presenti n. 10 consiglieri)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione n.20 del 30 marzo 2009 il Consiglio provinciale approvava un nuovo regolamento del Corpo di polizia provinciale anche alla luce della riforma costituzionale di cui alla legge n.3 del 2001, che ha riconosciuto anche in capo alle Province un'autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni (art.117, comma 6 Cost.);
- che tale regolamento obbediva, tra l'altro, all'esigenza di adeguare la precedente risalente disciplina organizzativa alle novità normative successivamente occorse, e alla finalità di raccogliere in maniera più organica disposizioni di regolazione prima sparse in diversi e distinti atti;
- che con tale regolamento il Consiglio determinava le disposizioni di disciplina generale delle funzioni di polizia provinciale e l'istituzione del Corpo di polizia quale struttura autonoma affidata ad un Comandante, rinviando alla competenza della Giunta le disposizioni organizzative, attuative e di dettaglio.

Considerato:

- che le ragioni organizzative alla base della scelta adottata nel 2009 di istituire un Corpo di Polizia provinciale sono da ritenersi superate alla luce della più recente evoluzione normativa che ha interessato le province a seguito della riforma ordinamentale avviata con la legge 7 aprile 2014, n.56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e della conseguente radicale riorganizzazione della propria struttura amministrativa attuata dalla provincia di Pesaro e Urbino;
- che, in particolare, il forte ridimensionamento dell'assetto funzionale e organizzativo subito dalla nostra provincia ha riguardato anche il Corpo di polizia per i seguenti aspetti:
 - ◆ il personale inquadrato nel Corpo, compresi gli amministrativi a supporto, è diminuito, rispetto al 2009, di quasi un terzo, passando da ventinove a ventuno unità;

- ◆ di queste ventuno unità solo otto sono preposte alle funzioni di vigilanza inerenti alle funzioni fondamentali della Provincia come individuate ai sensi dell'art.1, comma 85 della citata legge n.56/2014;
- ◆ le restanti 13 unità di personale sono invece assegnate all'esercizio delle funzioni non fondamentali di vigilanza ittico-venatoria, che la legge regionale 25 marzo 2016, n.6, recante *"Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2015, n.13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*, ha riallocato alla provincia - avvalendosi della facoltà prevista dall'art.5 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, come modificato dall'art.1, comma 770 della legge di stabilità 2016, n.208 del 28 dicembre 2015 -, mentre la disciplina delle modalità per il loro svolgimento è affidata ad una specifica convenzione tra la Provincia e la Regione Marche - attualmente in corso di rinnovo - che imputa alla Regione l'integrale copertura dei costi di tale personale di polizia;
- ◆ che a seguito di tale riassetto funzionale la Provincia, nel ridefinire la propria nuova struttura organizzativa, ha già provveduto a ricollocare la polizia provinciale nell'ambito di una più ampia struttura dirigenziale corrispondente al *"Servizio 3. Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato"* cui competono la prevalenza delle funzioni amministrative fondamentali a cui si connettono le funzioni di vigilanza svolte dalla polizia provinciale.

Considerato altresì:

- che anche nell'ambito della normativa regionale di settore sono intervenute innovazioni legislative con l'entrata in vigore della legge regionale 17 febbraio 2014, n.1 recante *"Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale"*, la quale, in particolare,:
 - ◆ all'art.3, comma 1, lett.a) stabilisce *"che i Comuni e le Province concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza e, in particolare [...] approvano il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale anche nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;
 - ◆ all'art.9, comma 1, demanda all'autonomia organizzativa dei Comuni e delle Province, esercitata in forma regolamentare, la scelta di istituire *"corpi o servizi di polizia locale"*, vincolando comunque la scelta di istituire il Corpo al rispetto di una serie di condizioni strutturali ed operative minime fissate al comma 3, e ad ulteriori requisiti la cui definizione è demandata ad un successivo atto della giunta regionale (comma 4);

- ◆ all'art.10, comma 8, prevede che *“se il servizio di polizia locale non è eretto a corpo può essere collocato all'interno di una struttura dirigenziale più ampia, assicurando comunque la relazione diretta tra il sindaco o il presidente della Provincia e il responsabile”*;
- che la stessa risalente legge statale 6 marzo 1986, n.5 *“Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”*, nel riferirsi agli altri enti locali diversi dai Comuni, ossia anche alle province, dispone che essi *“svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi”*, senza che, nella medesima legge, venga fatto, per le province, alcun riferimento ad un vero e proprio *“Corpo”*, come invece accade per la sola polizia municipale all'art.7.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra,:

- di dover apportare una serie di modifiche al regolamento di Polizia di cui in premessa, le quali, in coerenza con il nuovo quadro normativo e con l'assetto organizzativo dell'Ente, mirano ad adeguare la configurazione della Polizia Provinciale al modello del *“Servizio”* in luogo di quello del *“Corpo”* e a rimodularne le funzioni in maniera più rispondente al nuovo assetto funzionale dell'Ente;
- di dover mantenere l'ambito del regolamento consiliare del Servizio di Polizia Provinciale circoscritto agli aspetti di carattere generale, demandando agli atti di regolamentazione di competenza del Presidente l'ulteriore disciplina di dettaglio recante le disposizioni organizzative e di funzionamento.

Evidenziato che le modifiche apportate al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.20 del 30 marzo 2009, sono determinate nella parte dispositiva del presente atto e riguardano, oltre all'intitolazione del regolamento,:

- la sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 5 e 21 che qui di seguito si riportano nel testo attuale:

“ART. 1 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

*La Provincia svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate tramite la costituzione di un apposito Corpo di polizia provinciale, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge regionale 29. 10.1988 N. 38 e successive modificazioni e integrazioni.
Il servizio di vigilanza e controllo è svolto a mezzo di ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia provinciale.”*

“ART.2 - STRUTTURA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di polizia provinciale è una struttura autonoma complessa stante la specificità delle funzioni ad esso assegnate ed è organizzato in una apposita posizione organizzativa.

*Il Corpo di polizia provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato, che esercita funzioni di indirizzo e controllo conformemente alle disposizioni di legge vigenti, impartisce direttive e sovrintende alle attività.
La responsabilità del Corpo della polizia provinciale è affidata al Comandante.”*

“ART.3 FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di polizia provinciale svolge la propria attività di polizia locale in tutte le materie di competenza della Provincia e in particolare, nelle seguenti materie:

- Vigilanza sull'attività venatoria e ittica;*
- Tutela dell'ambiente e controllo del territorio;*
- Controllo sulla raccolta e la gestione dei rifiuti;*
- Polizia stradale*

Il Corpo di polizia provinciale opera il coordinamento della Vigilanza volontaria, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle leggi regionali in materia ittica venatoria ed ambientale, secondo gli indirizzi e la programmazione forniti dai rispettivi servizi di competenza e sulla base di apposito regolamento dell'Ente approvato con delibera consiliare del 24.10.2005 n.88.

Il Presidente della Provincia promuove accordi con i Comuni, singoli o associati, e le autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.”

“ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO

Nell'ambito del Corpo di polizia provinciale sono istituite di norma le seguenti figure: 1. Comandante; 2. Vice-comandante; 3. Ufficiale di polizia provinciale (cat. D); 4. Agente di polizia provinciale (cat. C).”

“ART. 21 - INFRAZIONI E SANZIONI

Per tutte le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale.

Per quanto non meglio specificato la Giunta stabilisce, con apposito atto la regolamentazione del Corpo di polizia provinciale per quanto attiene l'organizzazione, i doveri del personale, le norme di comportamento, le uniformi e le dotazioni.

Il presente Regolamento si applica al personale di polizia provinciale.”

- le modifiche dei seguenti articoli: 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- la suddivisione per commi numericamente individuati di tutti gli articoli.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio 3 “Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato” Andrea Pacchiarotti.

Visto l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di modificare il regolamento per la disciplina del corpo di polizia provinciale approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 20 del 30 marzo 2009, così come di seguito riportato:

A) nell'intitolazione del Regolamento la parola "CORPO" è sostituita dalla parola "SERVIZIO".

B) L'"ART. 1 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE" è sostituito dal seguente:

"ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La Provincia nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1 "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale", con il presente Regolamento disciplina l'ordinamento e i principi di organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale, al fine di assicurare su tutto il territorio provinciale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione accertamento e comminazione di sanzioni in materie di competenza provinciale."

C) L'"ART. 2 STRUTTURA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE" è sostituito dal seguente:

"ART. 2 SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. La Provincia svolge le funzioni di polizia locale proprie e quelle conferite, a titolo di attribuzione o delega, attraverso il Servizio di Polizia Provinciale collocato all'interno di una struttura dirigenziale più ampia secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 8 della L.R. 1/2014.

2. Il Servizio di Polizia Provinciale è una struttura organizzata in una apposita Posizione Organizzativa alla quale è preposto, quale Responsabile, un funzionario di categoria D individuato tra gli ufficiali di Polizia provinciale secondo i criteri di cui al Regolamento approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 50 del 9 aprile 2019.

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale si attiene alle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente della struttura in cui il Servizio è collocato, fatta comunque salva la relazione diretta con il Presidente che vigila sull'espletamento del Servizio.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dal Presidente della Provincia e delle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente, assicura lo svolgimento dell'attività di polizia locale, impartisce le istruzioni inerenti all'impiego degli appartenenti al Servizio, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.”.

D) L'“ART. 3 FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE” è sostituito dal seguente:

“ART. 3 FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Il Servizio di Polizia Provinciale svolge la propria attività di polizia locale su tutto il territorio ricompreso nei confini dell'Ente salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6 della L.R. 1/2014, e in tutte le materie di competenza della Provincia, sia con riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, sia con riferimento alle funzioni non fondamentali di vigilanza, relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne, riallocate alla Provincia dall'art. 1 della Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 “Modifica della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province””.

2. Il Servizio di Polizia Provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:

- a) vigilanza ambientale e controllo del territorio;
- b) polizia stradale;
- c) tutela e controllo della rete viaria di proprietà della Provincia;
- d) controllo relativo alle funzioni provinciali in materia di trasporto privato;
- e) soccorso in caso di pubblica calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile;
- f) vigilanza ittico-venatoria;
- g) coordinamento della vigilanza volontaria;
- h) collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni.

3. La Polizia Provinciale è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le attività da essa delegate.

4. Il Presidente della Provincia promuove accordi con i Comuni, singoli o associati, e le autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.”.

E) Nell'“ART. 4 STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE” :

- al comma 1 la parola “Corpo” è sostituita dalla parola “Servizio”;
- al comma 4 il riferimento all'art. “153” è sostituito dal riferimento all'art. “163”;
- al comma 6 le parole “Comandante del corpo” sono sostituite dalle parole “Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale”;
- al comma 7 le parole “Corpo di polizia” sono sostituite dalle parole “Servizio di Polizia Provinciale”.

F) L'“ART. 5 ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO” è sostituito dal seguente:

“ART.5 ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Provinciale sono previste le seguenti figure:

- a) responsabile del Servizio;
- b) vice responsabile del Servizio individuato tra le figure di cui alla successiva lettera c);
- c) ufficiali di polizia provinciale addetti al coordinamento e controllo (cat.D);
- d) agenti di polizia provinciale (cat.C).”.

G) Nell'“ART. 6 DOVERI GENERALI”:

- al comma 1 dopo l'acronimo “CCNL EE.LL.”, è inserita la seguente locuzione: “, dal Codice di condotta”;
- al comma 2 la parola “Corpo” è sostituita dalle parole “Servizio di Polizia Provinciale”.

H) Nell'“ART. 8 SALUTO”:

- al comma 1 le parole “Comandante del corpo” sono sostituite dalle parole “Responsabile del Servizio di Polizia provinciale”.

I) Nell'“ART. 11 SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO”:

- nella rubrica la parola “CORPO” è sostituita dalle parole SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE”;
- al comma 1 la parola “Comandante” è sostituita dalle parole “Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale”.

L) Nell'“ART. 12 MODALITA' E LUOGO DEL SERVIZIO”:

- al comma 3 le parole “del Corpo” sono soppresse e dopo le parole “territorio provinciale” è aggiunta la seguente locuzione: “, salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6 della L.R. 1/2014”;

- al comma 4 la parola *“Comandante”* è sostituita dalle parole *“Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale”*.

M) Nell' *“ART. 13 DOTAZIONE ORGANICA”*:

- al comma 1 la parola *“Corpo”* è sostituita dalle parole *“Servizio di Polizia Provinciale”*.

N) Nell' *“ART. 15 DOTAZIONE E USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE”*:

- al comma 1 la parola *“Corpo”* è sostituita dalle parole *“Servizio di Polizia Provinciale”*;

O) Nell' *“ART. 16 UNIFORME”*:

- al comma 1 le parole *“al Corpo di”* sono sostituite dalla parola *“alla”*, e le parole *“dalle forme della Legge Regionale del 26.04.1990 n. 28 e successive modifiche”* sono sostituite con le parole seguenti: *“dall’art. 13 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1 e dai relativi regolamenti regionali.”*;
- al comma 2 le parole *“Comandante del corpo”* sono sostituite dalle parole *“Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale”*.

P) Nell' *“ART. 17 TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA”*:

- al comma 1 le parole *“del punto 4 dell’art. 6 della legge 65/86”* sono sostituite dalle parole *“dell’art. 6, comma 2, punto 4) della Legge 65/1986 e dell’art. 13 della L.R. 1/2014”*, e la parola *“Corpo”* è sostituita dalle parole *“Servizio di Polizia Provinciale”*;
- al comma 3 la parola *“Corpo”* è sostituita dalle parole *“Servizio di Polizia Provinciale”*.

Q) Nell' *“ART. 18 ARMAMENTO”*:

- al comma 3 la parola *“Comandante”* è sostituita dalle parole *“Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale”*.

R) Nell' *“ART. 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO”*:

- al comma 1 la parola *“Corpo”* è sostituita dalle parole *“Servizio di Polizia Provinciale”* e le parole *“Comandante del corpo”* sono sostituite dalle parole *“Responsabile del Servizio”*.

S) Nell' *“ART. 20 GESTIONE DEL SERVIZIO SANZIONI”*:

- al comma 1 la parola *“Corpo”* è sostituita dalla parola *“Servizio”*.

T) L' "ART. 21 INFRAZIONI E SANZIONI" è sostituito dal seguente:

"ART. 21 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non meglio specificato nel presente Regolamento, il Presidente della Provincia, con propri atti, provvederà ad adottare l'ulteriore disciplina di dettaglio recante le disposizioni organizzative e di funzionamento del Servizio di Polizia Provinciale.

2. Ogni rinvio alle normative statali e regionali contenuto nel presente regolamento, è da intendersi di carattere dinamico, vale a dire riferito anche a tutte le loro successive modificazioni e integrazioni.

3. Ogni riferimento, nei vigenti atti regolamentari ed organizzativi dell'Amministrazione Provinciale, al "Comandante del Corpo di Polizia provinciale" e al "Corpo di Polizia provinciale" è da intendersi riferito, rispettivamente, al "Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale" ed al "Servizio di Polizia Provinciale".

2) di dare atto che le modifiche di cui al punto 1) del presente dispositivo sono riportate in carattere grassetto e sottolineato nel testo coordinato del regolamento allegato alla presente deliberazione, ove tutti gli articoli sono stati suddivisi in commi numericamente individuati.

**IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE**
(sottoscritto con firma digitale)

**IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE**
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la

presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____

--